

CIRCOLARE N. 79/D

Protocollo: 3330/V/AGT

Rif.:

Allegati:

Roma, 17 dicembre 2002

Alle Direzioni regionali
dell'Agenzia delle dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell'Agenzia delle dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane di
BIELLA
VERCELLI
REGGIO EMILIA
AREZZO
SASSARI
PORTO EMPEDOCLE
TRAPANI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali
V.le Europa, 242 - 00144 ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
(Rif. prot. n. 2002/224241 del 18/11/2002)

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

All'Area affari giuridici e contenzioso SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi doganali
e accise - laboratori chimici SEDE

All'Area Personale, organizzazione e
informatica SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore SEDE

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Ai Commissari di Governo presso la Regioni
LORO SEDI

Alle Province Autonome di TRENTO
BOLZANO

Alla Confartigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

Alla Confesercenti
Via Farini, 5 - 00185 ROMA

Alla FIT CISL
Via A. Musa, 4 - 00100 ROMA

Alla UILTRASPORTI
Via Salaria, 44 - 00100 ROMA

OGGETTO: Concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza.-Applicazione decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995- *Sostituzione alla guida.*

In merito a talune difficoltà e dubbi insorti nell'attuazione della procedura amministrativa per la concessione del beneficio in oggetto nelle ipotesi di sostituzione alla guida previste dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n.21, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.

Si ricorda preliminarmente che in base alla predetta disposizione, i titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti "temporaneamente" alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto dal precedente articolo 6 della medesima legge, per i motivi espressamente contemplati dalla legge (motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza puerperio, chiamata alle armi, ferie, sospensione e ritiro della patente, incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi). Inoltre, gli

eredi del titolare di licenza possono farsi sostituire fino al raggiungimento della maggiore età.

In base a quanto disposto dal comma 3 della medesima disposizione, il rapporto tra sostituto e sostituito alla guida è regolato in generale con un contratto di lavoro a tempo determinato: il rapporto di lavoro con il sostituito è di lavoro dipendente e l'assunzione del sostituito è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

Il rapporto di lavoro con il sostituito può anche essere regolato con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi: il sostituito assume le caratteristiche di un prestatore d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

In ogni caso, nelle predette ipotesi viene temporaneamente trasferito ad un altro soggetto l'esercizio dell'attività ma il titolare della licenza non si priva neanche temporaneamente della titolarità dell'impresa che conduce. La finalità dell'articolo 10 della legge n.21/92 è quella di consentire il mantenimento della titolarità della licenza anche quando, per particolari motivi, il titolare è impossibilitato a svolgere l'attività per la quale la licenza è stata rilasciata

Stante quanto sopra beneficiario dell'agevolazione sui carburanti agevolati per l'azionamento delle autovetture resta, anche in dette ipotesi, il titolare della licenza: quest'ultimo, infatti, non perde la qualifica di imprenditore, ma sostiene, in relazione alla tipologia di contratto utilizzato oneri che rappresentano costi di esercizio dell'attività di impresa, in relazione ai quali compete il rilascio del credito d'imposta per lo svolgimento dell'attività.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione sulla particolare ipotesi in cui il suddetto titolare di licenza sia socio di cooperative di lavoro o di altri organismi associativi ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602.

Come si è già avuto modo di precisare nelle circolari n.153/D del 29 maggio 1995, prot. n. 9502457/VI-D.C.P.C. e n.141/D del 27 marzo 1996, prot. n.3213/VI-D.C.P.C., l'adesione all'organismo collettivo comporta il conferimento oltre che dei beni strumentali all'esercizio dell'attività (autovetture) e del ricavato di detta attività, anche della licenza rilasciata dall'autorità comunale, senza per questo che il titolare perda la titolarità della licenza; conseguentemente, per effetto del citato conferimento, è al citato organismo collettivo che deve essere concesso il credito d'imposta spettante e da questo utilizzato, come già a suo tempo consentito, a scomputo dei versamenti

d'imposta dovuti, non avendo rilevanza il fatto che l'attività sia svolta direttamente dal titolare-socio o tramite un sostituto, sia quest'ultimo associato o meno all'organismo.

Per la necessaria uniformità di comportamento, si richiama pertanto l'attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sul fatto che l'istanza per la concessione del beneficio deve essere presentata dal titolare della licenza anche quanto sostituito temporaneamente alla guida; nelle ipotesi di adesione a cooperative o organismi collettivi, invece è l'organismo collettivo a presentare la prescritta istanza (secondo le modalità in atto: presentazione di istanza cumulativa corredata dalle istanze dei singoli titolari di licenza).

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni impartite, anche con riferimento alla istanze la cui trattazione sia stata sospesa in attesa dell'adozione delle presenti istruzioni.

F.to *Il Direttore dell'Area Centrale*
Dr. Aldo Tarascio